

Trasparenza della pubblica amministrazione: pubblicato il decreto

10 Giugno 2016

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno 2016, n. 132 il decreto del 25 maggio 2016, n. 97 recante *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"* (cd. Decreto Trasparenza).

Il decreto, che dà attuazione alla delega contenuta nell'articolo 7 della Legge 124/2015 (cd. Riforma della pubblica amministrazione), apporta importanti modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 con particolare riferimento all'ambito di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza della pubblica amministrazione.

In particolare, ai sensi del nuovo articolo 1, comma 1, del suindicato decreto la trasparenza è ora intesa come *"accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa"*.

Si tratta di una modifica rilevante finalizzata a garantire la libertà di accesso ai dati e ai documenti in possesso della pubblica amministrazione tramite quello che viene definito il cosiddetto "accesso civico".

L'accesso civico è stato introdotto dal Decreto Legislativo 33/2013 e nella sua versione antecedente alle modifiche apportate dal Decreto Legislativo 97/2016 si sostanzialmente nel diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati in merito ai quali la pubblica amministrazione ne aveva omessa la pubblicazione nei casi in cui vi era obbligata.

In pratica, l'accesso non era totalmente libero, ma scaturiva solo come conseguenza del mancato rispetto da parte della pubblica amministrazione del relativo obbligo di pubblicazione.

Con il decreto legislativo 97/2016 si amplia tale possibilità prevedendo l'accesso ai dati e ai documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione allo scopo di favorire "forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico".

Viene così introdotto nel nostro ordinamento il FOIA (Freedom of information act) ovvero il meccanismo analogo al sistema anglosassone che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare seppure nel rispetto di alcuni limiti tassativi finalizzati ad evitare un pregiudizio concreto alla tutela dei seguenti interessi pubblici :

- la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- la sicurezza nazionale;
- la difesa e le questioni militari;
- le relazioni internazionali;
- la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso non è altresì consentito per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà

intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Il diritto è, inoltre, escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi previsti dall'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

Rispetto alla procedura di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della Legge 241/90, l'accesso civico è consentito senza alcuna limitazione soggettiva (ovvero non bisogna dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale ad una situazione giuridica qualificata), non deve la richiesta essere motivata ed è gratuita (salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto dall'amministrazione per la relativa riproduzione).

Relativamente alla procedura è previsto che la richiesta di accesso civico si concluda con un provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. In caso di diniego (totale o parziale) o mancata risposta entro il previsto termine il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito.

Si evidenzia, infine, che è stata abrogata la norma contenuta nell'articolo 39, comma 1, lettera b) che prevedeva a carico delle pubbliche amministrazioni l'obbligo di pubblicare per gli atti di governo del territorio (tra cui piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici generali e attuativi nonché le varianti) gli schemi di provvedimento prima che siano portati ad approvazione; le delibere di adozione e approvazione; i relativi allegati.

In allegato il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97

[25038-Dlgs 97-2016 Trasparenza.pdf](#)[Apri](#)